



[www.contenziosoclimaticoitaliano.it](http://www.contenziosoclimaticoitaliano.it)

***TERZO RAPPORTO DI COMPARAZIONE INTERFORMANTI  
Febbraio 2025***

**L'INSTALLAZIONE EX ILVA E LA CONFORMITÀ E ADEGUATEZZA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE DELL'ART. 41 COST. E NEL QUADRO DELLA GIURISPRUDENZA UE E CEDU**

a cura dell'Avv. Gianvito Campeggio

**La V.I.S., come misura,  
è subordinata**

al riformato art. 41, secondo comma, della Costituzione, dato che

- «*resta fermo tuttavia che il nuovo testo dell'art. 41, secondo comma, della Costituzione vieta che l'iniziativa economica privata si svolga in modo da recare danno alla salute o all'ambiente: e nessuna misura potrebbe legittimamente autorizzare un'azienda a continuare a svolgere stabilmente la propria attività in contrasto con tale divieto*» (Sent. Corte costituzionale n. 105/2024, punto 5.4.1. del *Considerato in diritto*);
- «*tali chiare indicazioni del legislatore costituzionale [devono essere] lette anche attraverso il prisma degli obblighi europei e internazionali in materia*» (*ibidem*, punto 5.1. del *Considerato in diritto*);
- «*l'adozione delle misure (individuate da un provvedimento che resta di natura amministrativa, e come tale soggetto agli ordinari controlli giurisdizionali sotto il profilo della sua legittimità) dovrà, inoltre, essere preceduta – conformemente alle indicazioni derivanti dalle fonti internazionali sopra ricordate – da adeguata attività istruttoria, e dovrà essere sorretta da una congrua motivazione, che dia conto tra l'altro delle risultanze dell'istruttoria, ai sensi di quanto previsto in via generale dall'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)*» (*ibidem*, punto 5.4.1. del *Considerato in diritto*).

**La V.I.S., come disciplina legale,  
è subordinata**

all'art. 117, comma 1, della Costituzione e, quindi,

al diritto UE, alla CEDU, e agli «*altri vincoli derivanti dagli obblighi internazionali*»,  
in coerenza con quanto indicato al punto 5.4.1. del *Considerato in diritto* della Corte costituzionale n. 105/2024.

**La V.I.S., come disciplina legale con riguardo al diritto UE,  
deve essere**

- **conforme** non solo a specifiche disposizioni europee, ma anche al combinato disposto dell'art. 35 CDFUE (garantire un livello elevato di protezione della salute umana), da cui deriva che qualsiasi decisione deve avere contenuto di prevenzione degli impatti sia ambientali che sanitari (Corte di giustizia UE *causa C-626/22*, punti 103, con riguardo all'installazione ex Ilva);
- **adeguata** nel considerare sempre tutte le sostanze oggetto di emissioni che siano scientificamente note come nocive (cit. Corte di giustizia UE *causa C-626/22*, punti 106 e 121);
- **tenendo conto** che l'acciaieria ILVA di Taranto, «*secondo le constatazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo ... provoca effetti nocivi sull'ambiente e nuoce alla salute dei residenti*» (cit. Corte di giustizia UE *causa C-626/22*, punto 1).

**La V.I.S., come disciplina legale con riguardo alla CEDU,  
deve essere**

- **adeguata** nel «*proteggere i diritti dell'individuo, in applicazione del primo paragrafo dell'articolo 8 (CEDU)*» senza omettere «*di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata*» (Corte CEDU 24 gennaio 2019, «*Cordella e altri c. Italia*», §§ 157-160, e del 5 maggio 2022, «*Ardimento e altri c. Italia*», §§ 9-11).

**La V.I.S., come disciplina legale con riguardo agli altri vincoli derivanti dagli obblighi internazionali,  
deve essere**

- **conforme all'art. 8 CEDU congiuntamente con l'UNFCCC del 1992 e l'Accordo di Parigi del 2015**, dato il contesto di fatto del cambiamento climatico e la triplice crisi planetaria (cambiamento climatico, inquinamento, perdita di biodiversità), che impone l'inclusione della **adeguatezza** degli effetti concreti della mitigazione delle emissioni di gas serra, ai fini del controllo del rischio sui diritti umani presidiati dall'art. 8 CEDU (Corte CEDU 9 aprile 2024, «*Verein KlimaSeniorinnen et altri c. Svizzera*», §§ 64-68, 104-120, 200, 420, 445, 476, con esplicito richiamo anche alla Sentenza «*Cordella e altri c. Italia*» del 2019).